



## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI “MARAMEO” E “IL GIRASOLE” DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**

### INDICE

- ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3- NATURA DEI SERVIZI DELL’ASILO NIDO
- ART. 4- PRINCIPI NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5- IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI
- ART.6- ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/ MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA’ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 7- DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 8- STIMA PRESUNTA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 9- PERSONALE DEI SERVIZI DATI IN CONCESSIONE E CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 10- SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART. 11- NORME GENERALI/ TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE
- ART. 12- PRODOTTI PER LE PULIZIE
- ART. 13- SICUREZZA
- ART. 14- PROGETTAZIONE EDUCATIVE E DOCUMENTAZIONE PERIODICA DELL’ATTIVITA’
- ART. 15- SERVIZIO MENSA
- ART. 16- RESPONSABILITA’ DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
- ART. 17- RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI IN CONCESSIONE
- ART. 18- OBBLIGHI DELLE PARTI
- ART. 19- SUBAPPALTO
- ART. 20- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
- ART. 21- GARANZIE PER LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
- ART. 22- OSSERVANZA DEL CONTRATTO
- ART. 23- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 24- SOPRALLUOGO

## CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido del Comune di Castelnuovo Berardenga per numero quattro anni , secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa CPV 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica) .

### Art. 1-OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 Il presente capitolato disciplina l'affidamento della gestione in concessione di servizi educativi per l'infanzia - ASILO NIDO "MARAMEO" ubicato in Castelnuovo Berardenga, Via della Lite n.26, località Pontignano e ASILO NIDO "IL GIRASOLE" ubicato in Castelnuovo Berardenga, Via Martiri di Monteperti n. 9, località Monteperti.

I servizi oggetto della presente concessione rientrano in quelli elencati nell'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Per la parte relativa alle attività di pulizia ivi ricomprese e per la parte relativa alle attività di mensa sarà svolto in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto Criteri ambientali minimi, per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottato in data 29 gennaio 2021 e pubblicato sulla GURI Serie generale- n. 236 del 2 ottobre 2021 e quello per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, laddove applicabili.

1.2 Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra 12 e 36 mesi con un numero massimo di 24 frequentanti per nido, come da regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi per la prima infanzia approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i oltre al 20% il tasso di assenza medio dei frequentanti. Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

1.3 Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso comprendente, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese, delle quote di frequenza e accessorie dovute per il servizio, da parte delle famiglie dei fruitori.

1.4 Il compenso percepito dal concessionario per il servizio prestato si compone, pertanto, di:

- rette pagate direttamente dagli utenti secondo gli importi annualmente stabiliti dal Comune;
- quota corrisposta dal Comune, di importo variabile per ogni iscritto, stabilita per differenza tra la retta dovuta dall'utente e l'offerta presentata in sede di gara a seguito di aggiudicazione, secondo le differenti riduzioni previste sulla base dell'effettiva fruizione richiesta (tempo corto – tempo pieno – tempo prolungato) e della fascia Isee di appartenenza. La somma totale sarà versata al concessionario, previa verifica congiunta con gli uffici degli importi richiesti.

1.5 Per l'utenza annuale la graduatoria iniziale degli iscritti al servizio in oggetto sarà stabilita dall'Amministrazione con propri criteri e modalità. Il concedente autorizza il concessionario alla riscossione diretta delle rette di frequenza e il concessionario si assumerà tutti i rischi legati a tale riscossione esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

### Art. 2-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 I servizi per l'infanzia del Comune di Castelnuovo Berardenga prevedono: un servizio di Nido d'Infanzia (L.R.32/2002; R.R.41R/2013 e s.m.i), denominato ASILO NIDO "MARAMEO" ubicato in via

della Lite n. 26 loc. Pontignano e un servizio di Nido d'Infanzia (L.R.32/2002; R.R.41R/2013 e s.m.i), denominato ASILO NIDO "IL GIRASOLE" ubicato in via Martiri di Monteperti n. 9 loc. Monteperti.

2.2 Apertura del servizio dal lunedì al venerdì con un orario massimo di apertura dalle ore 07:30 alle ore 17:30. Gli utenti potranno utilizzare il servizio optando per uno dei tre seguenti moduli di fruizione:

- Tempo corto 8.00 – 14.00, con inclusi colazione e pranzo;
- Tempo lungo 8.00-17.00, con inclusi colazione, pranzo e merenda;
- Tempo prolungato 7:30-17:30, con inclusi colazione, pranzo e merenda;

In ogni caso, nella sua autonomia organizzativa il concessionario può strutturare prolungamenti dell'orario di apertura ovverosia attività integrative differenziate purché esse siano coerenti con la logica dei servizi socio educativi per l'infanzia e di sostegno alla genitorialità.

2.3 Dettagli di funzionamento come segue:

a) L'età dei bambini varia dai 12 mesi compiuti ai 36 mesi.

b) il servizio sarà garantito dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività riconosciute dal calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Berardenga o salva diversa articolazione stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

c) Il giorno di inizio dell'anno educativo verrà concordato con l'Amministrazione Comunale e fissato nei primi giorni del mese di settembre.

d) Operatori previsti: Educatore Coordinatore; Educatori Prima infanzia; Addetti alla Assistenza, Coordinatore Pedagogico. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere calcolato sulla base del R.R.41R/2013 e s.m.i. Il progetto di gestione deve prevedere una dotazione organica rispettosa dei parametri minimi previsti dal Regolamento Regionale n° 41R/2013 smi. Il personale deve risultare in possesso dei requisiti di accesso al ruolo previsti dalla normativa regionale citata.

### **Art. 3- NATURA DEI SERVIZI DELL'ASILO NIDO**

3.1 I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di legge e contrattuale e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

3.2 In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituire il concessionario per l'esecuzione delle attività educative ed assistenziali, a danno e a spese dell'inadempiente, oltre che applicare le previste penalità. Il concessionario è, in particolare, espressamente obbligato al rispetto della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, contenuto nei vigenti C.C.N.L. del personale dipendente degli Enti Locali.

### **Art. 4 – PRINCIPI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

4.1 I servizi comunali per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative e sociali, che perseguono l'obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e contribuiscono a realizzare il diritto all'educazione per tutti i bambini dai 12 mesi compiuti ai 36.

Il servizio è erogato in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (DM 334/2021), con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (DM 43/2022) e con il D.Lgs. 65/2017, nel rispetto del modello toscano del sistema integrato 0-6 e dell'autonomia gestionale prevista dall'art. 7 comma 4 del DPGR 41/R 2013.

4.2 Il servizio educativo, dovrà favorire, in collaborazione con la famiglia: l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini; lo sviluppo dell'autonomia e della capacità creativa per progettare la propria esperienza e per costruire la propria conoscenza; lo sviluppo della comunicazione interpersonale fra bambini e fra bambini ed adulti, allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee, dei pensieri e nella cooperazione, intese come chiavi di volta dello sviluppo individuale,

nonché come fattori fondamentali di una educazione orientata al rispetto valorizzante della diversità, alla tolleranza ed alla pace; la valorizzazione delle diversità sessuali e culturali, assunte come valore.

4.3 Tali finalità saranno perseguite in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di proprie originali culture, nonché aventi diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno del servizio medesimo. Dette finalità verranno perseguite, altresì, in raccordo con le altre istituzioni-agenzie educative e scolastiche o ad altro titolo interessate ai problemi dell'infanzia e dell'educazione, presenti sul territorio. Il perseguimento di detti obiettivi contribuirà, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità, fra donne ed uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri.

#### **Art. 5 – IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI**

5.1 Gli immobili concessi -planimetria allegata -dovranno essere destinati allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara, di un servizio di Nido d'infanzia e altri eventuali servizi educativi integrativi, in conformità con le leggi regionali in materia.

5.2 Il concessionario riconosce, senza alcuna eccezione o riserva, che i locali di seguito citati sono di piena ed esclusiva disponibilità del Concedente e che ogni altra eventuale opera realizzata nei locali medesimi diventerà anch'essa di piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Castelnuovo Berardenga.

5.3 I locali sono concessi a titolo gratuito poiché le finalità socio-educative hanno prevalenza su quelle prettamente economiche del bene.

5.4 Gli immobili vengono concessi completi di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio, di cui il concorrente prenderà visione durante il sopralluogo – obbligatorio – formulando la propria offerta sulla base dello stato di fatto degli immobili, degli arredi, dei materiali e delle attrezzature esistenti.

5.5 Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso degli immobili, delle suppellettili, degli arredi e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L'eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d'uso comporterà, ipso facto, il risarcimento del danno da parte del Concessionario medesimo.

5.6 Nessun addebito potrà essere posto a carico del concessionario in caso di calamità naturali, atti vandalici et simili.

#### **Art. 6 - ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO**

6.1 E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale e degli obblighi contenuti al presente capitolato.

6.2 I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

6.3 La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale concedente.

6.4 Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

6.5 Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di

tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di Nido d'Infanzia comunale.

6.6 Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

6.7 Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di Castelnuovo Berardenga, prima dell'avvio del servizio, il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

6.8 Gli eventuali servizi aggiuntivi vengono attivati soltanto se vi è una richiesta di almeno 5 bambini.

## **Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

7.1 La concessione ha durata di anni educativi 4 a decorrere dal 01/09/2027 e sino al 31/07/2031 o, comunque, di quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione, se successiva.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare la proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per un ulteriore periodo di 1 anno per un valore pari a € 460.000,00 (Iva esclusa) alle stesse condizioni previste per l'esecuzione del servizio

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di attuare la c.d. "proroga tecnica, di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

7.2 Si specifica che il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata della concessione e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare all'esecuzione anticipata.

## **Art. 8 – STIMA PRESUNTA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE**

8.1. Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 1.840.000,00 oltre IVA, se dovuta, per la durata principale quadriennale. Tale valore è stato calcolato sulla base del fatturato complessivo stimato del concessionario, costituito dagli introiti derivanti dalle rette di frequenza poste a carico dell'utenza e dal contributo annuo riconosciuto dall'Amministrazione concedente a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. In caso di attivazione della proroga per un ulteriore anno, stimata in € 460.000,00 oltre IVA, il valore massimo stimato della concessione è pari a € 2.300.000,00 oltre IVA, se dovuta. Considerando l'eventuale quinto d'obbligo il valore massimo della concessione è pari a € 2.760.000,00 al netto dell'iva (ove dovuta).

In fase di valutazione dei rischi relativi alla concessione in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza contenuti nel contratto del servizio. Pertanto i costi derivanti da rischi interferenti sono pari a zero.

8.2. Il Comune di Castelnuovo Berardenga, al fine di favorire l'attuazione delle attività gestionali a garanzia dell'equilibrio economico finanziario e per fornire una risposta alla domanda di servizi all'infanzia con costi contenuti per l'utente, riconosce al concessionario un contributo annuo fisso, a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, pari a € 20.000,00 oltre IVA se dovuta. Il contributo annuo di € 20.000,00, oltre IVA se dovuta, è riconosciuto dall'Amministrazione concedente al concessionario quale misura di sostegno dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e di contenimento delle tariffe a carico dell'utenza. Tale contributo non elimina il rischio

operativo in capo al concessionario, che resta esposto alle variazioni della domanda, agli insoluti, ai costi di gestione e agli obblighi organizzativi assunti con il contratto.

Il contributo sarà erogato con cadenza annuale, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della permanenza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Gli importi mensili delle rette di frequenza sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto e sono indicate all'interno del Piano Economico Finanziario, al quale si rimanda.

Il compenso percepito dal concessionario per il servizio prestato si compone di:

- rette pagate direttamente dagli utenti secondo gli importi annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale;
- quota corrisposta dal Comune, di importo variabile per ogni iscritto, stabilita per differenza tra la retta dovuta dall'utente e l'offerta presentata in sede di gara a seguito di aggiudicazione, secondo le differenti riduzioni previste sulla base dell'effettiva fruizione richiesta (tempo corto – tempo pieno – tempo prolungato) e della fascia Isee di appartenenza. La somma totale sarà versata al concessionario, previa verifica congiunta con gli uffici degli importi richiesti.

Tutte le spese di gestione e funzionamento dei locali messi a disposizione da parte della Amministrazione, e nei quali si svolgerà l'attività affidata al concessionario, sono a carico del concessionario stesso escluse le utenze, di cui la Amministrazione concedente continuerà ad accollarsi il costo per tutta la durata della concessione (ad esclusione di quella telefonica). I locali saranno concessi in uso gratuito.

#### **ART. 9- PERSONALE DEI SERVIZI DATI IN CONCESSIONE E CLAUSOLA SOCIALE**

9.1 Ai sensi della normativa vigente i profili del personale che il concessionario si impegna ad impiegare nel servizio sono i seguenti:

- ✓ Coordinatore educatore ed educatore: il ruolo dell'educatore deve essere centrato sulla pianificazione e gestione di attività educative, di cura e custodia del bambino finalizzate a offrire opportunità di crescita armoniosa nella dimensione cognitiva, espressiva, sensoriale e relazionale. L'educatore è la figura di riferimento dei bambini, attua programmi individuali, di gruppo e di piccolo gruppo, definiti in base alle peculiarità di ogni bambino, sia nel rispetto della soggettività, che delle tappe evolutive. L'educatore svolge una funzione importante di sostegno alla famiglia, non tanto come figura che agisce su delega, ma come esperto capace di facilitare l'assunzione di un ruolo attivo dei genitori, nei confronti del processo di crescita e sviluppo del bambino. L'educatore deve favorire la socializzazione fra genitori, sviluppando a tale proposito forme concrete di solidarietà.
- ✓ L'Addetto all'Assistenza: ha funzioni di supporto al personale educativo oltreché di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'ambiente. L'assistente partecipa alla programmazione, conosce e sostiene la realizzazione delle attività educative ed è attivo nella relazione con le famiglie. Non ha responsabilità di progettazione, ma condivide e sostiene i processi educativi.
- ✓ Coordinatore Pedagogico: ha funzioni direttive e coordina le attività sotto il profilo didattico-educativo e amministrativo. Svolge azioni di consulenza pedagogico-didattica dando un supporto specialistico per l'elaborazione del progetto educativo e pedagogico.

9.2 Per il personale educativo e per quello ausiliario dovrà essere previsto un tempo di lavoro non frontale senza bambini, per l'organizzazione del lavoro, la progettazione, l'osservazione, la documentazione, la valutazione dell'attività educativa, per il rapporto con le famiglie e l'aggiornamento, come da regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi per la prima infanzia approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R.

9.3 In accordo con le leggi regionali vigenti e nel rispetto dei CCNL vigenti, oltre alle ore frontali con i bambini il concessionario dovrà prevedere una quota di ore non frontali da destinare alla

programmazione e formazione, come da regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi per la prima infanzia approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R.

9.4 Debbono essere previsti, con cadenza regolare, incontri per la supervisione del lavoro.

9.5 La presenza del personale dovrà essere garantita in relazione alle iscrizioni dei bambini ed alle frequenze effettive, che saranno aggiornate mensilmente. In relazione alle eventuali variazioni mensili, sia in eccesso che in difetto, il concessionario sarà tenuto, dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento, ad adeguare la dotazione del personale sulla base, sempre, dei parametri previsti dalla normativa Regionale in materia.

9.6 Tutto il personale educativo e di assistenza dovrà essere in regola con la vigente normativa sanitaria.

9.7 Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di minimi retributivi, di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e di tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

9.8 Ai sensi dell'art. 41 co. 13 e 14, D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione ha stimato i costi della manodopera che ammontano a € 1.340.000,00 sulla base degli elementi indicati all'interno del PEF predisposto dall'Amministrazione e allegato in sede di gara, tenendo conto dei costi previsti dal CCNL Cooperative Sociali (codice T151) (Codice ATECO *codice 88.91.00*) che, ai sensi dell'Art. 11 comma 2 del Codice, è il CCNL applicabile alla presente concessione.

9.9 L'affidatario è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale. Nel rispetto dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, per promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato nel servizio oggetto della concessione, l'aggiudicatario dovrà prevedere l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Inoltre, il concessionario subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, conformemente alla proposta di assorbimento del personale da presentare in sede di gara all'interno dell'offerta tecnica, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia.

Per quanto riguarda l'elenco del personale impiegato ad oggi nel servizio in oggetto, si rimanda all'art. 4 - COSTI DI GESTIONE del documento denominato "Allegato 1 PEF\_Livello1", allegato alla documentazione di gara.

## **CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE**

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

### **1. Rapporto sulla situazione del personale**

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

## **2. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

## **3. Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **4. Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie**

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, (se vengono fatte assunzioni e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale) di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile delle eventuali ulteriori assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

### Applicazioni delle penali

Ai sensi del comma 6 dello stesso Art. 1 dell'Allegato II.3, si prevede l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) Per la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 2) Per la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 3) Per il mancato rispetto dell'obbligo assunzionale della quota del 30% per l'occupazione femminile e del 30% per quella giovanile, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

## **Art.10 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA**

10.1 Il concessionario deve farsi carico dei seguenti oneri:

- tutte le spese per il personale (retribuzioni, oneri contributivi, assistenziali e fiscali ecc.)
- fornitura dei pasti, secondo quanto specificato all'art. 15 del presente Capitolato.
- spese per materiale didattico;
- spese per materiale igiene personale bambini e adulti;

- spese per materiale igiene e pulizia dei locali;
  - spese per materiale di lavanderia;
  - spese per assicurazioni varie, di cui ai successivi articoli;
  - costi di formazione e coordinamento;
  - acquisto dei materiali e dei prodotti di consumo per l'igiene degli ambienti e delle persone (compreso ogni tipo di carta);
  - acquisto del materiale sanitario, del servizio lavanderia, del materiale di uso e didattico, dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia, macchinari compresi, materiale di cancelleria.
- spese derivanti dall'attuazione della D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche.

10.2 La manutenzione ordinaria dell'immobile, del resede esterno, delle attrezzature strumenti spetta al concessionario. Per manutenzione ordinaria si intende, a titolo esemplificativo:

- locali interni: manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti, di infissi e serrande, di impianti di riscaldamento e sanitario, sostituzione di vetri, tinteggiatura di pareti, rifacimento serrature e chiavi, manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, verniciatura di opera in legno e metallo;
- parti esterne dell'immobile: manutenzione ordinaria di grondaie, sifoni e colonne di scarico, manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari, della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti.

10.3 La manutenzione straordinaria spetta invece al Comune. Per manutenzione straordinaria si intende per esclusione tutto quello che non rientra nella manutenzione ordinaria. L'amministrazione si accolla direttamente anche il costo delle utenze (ad eccezione di quella telefonica) e della manutenzione del giardino dei Nidi.

## **Art. 11 – NORME GENERALI TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE**

11.1 Il tempo quotidiano di lavoro con i bambini del personale educativo e assistenziale è indicato nel progetto. Si dovrà prevedere il tempo da destinare, secondo le competenze, all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione delle attività educative, nonché alla preparazione dei materiali ed al rapporto con le famiglie secondo criteri e modalità fissati nel regolamento per l'infanzia del Comune.

### 11.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

L'Amministrazione comunale potrà organizzare, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi che attuano analoghi progetti educativi, dei momenti di confronto e di studio-aggiornamento rivolti agli operatori i quali dovranno garantire, senza onere per il Comune di Castelnuovo Berardenga, la loro presenza e partecipazione. Il concessionario si farà carico della formazione ed aggiornamento periodico del personale. Dette attività non dovranno interferire con il normale svolgimento del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, il concessionario dovrà assicurare, al personale ausiliario in servizio e per ogni nuovo assunto che dovrà svolgere l'attività di pulizie, adeguata formazione nelle materie relative ai servizi in concessione ai sensi del Decreto sui Criteri Ambientali Minimi, nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato e della convenzione sottoscritta fra le parti a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione.

Il concessionario dovrà garantire infatti che il personale ausiliario impiegato sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs. siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)

- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

Il concessionario, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale ausiliario, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che il concessionario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

Il concessionario, per la parte relativa ai servizi di mensa, deve garantire al proprio personale che, nell'ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:

Alimentazione e salute

- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
- Stagionalità degli alimenti
- Corretta gestione dei rifiuti
- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale
- Energia, trasporti e mense

#### 11.3 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il personale educativo e ausiliario impegnato nei servizi, assente a qualsiasi titolo, dovrà essere regolarmente sostituito con personale in possesso degli stessi titoli culturali e di servizio del personale incaricato, fornendo all'Amministrazione comunale, contestualmente, la necessaria documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, qualora non già depositata.

#### 11.4 PERSONALE

Il numero di educatori per il nido e di ausiliari è indicato nel progetto elaborato dal concessionario. Dovranno essere tenute presenti le disposizioni delle leggi della Regione Toscana vigenti in materia. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente il personale previsto nel Piano Economico Finanziario. Il concessionario si impegna a favorire la continuità educativa nel rapporto educatore/bambino.

#### 11.5 SERVIZIO DI CUCINA E PULIZIA

Le prestazioni richieste al concessionario in relazione al servizio di cucina avranno il seguente contenuto:

- Adempimenti relativi alla predisposizione del refettorio;
- Verifica giornaliera relativa alla regolare idoneità funzionale di ogni e qualsiasi elemento destinato all'espletamento del servizio.
- Pulizia e sanificazione dei locali adibiti a refettorio.
- Apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (piatti, bicchieri, tovaglie e quant'altro si renda necessario).
- Predisposizione fruttiere, acqua minerale, pane tagliato ed ogni altro eventuale accessorio.

In relazione ad acqua e bevande, non è ammesso che siano confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico – sanitarie)

#### Momento della refezione

Sporzionamento, scodellamento e distribuzione ad ogni singolo utente dei pasti così solitamente composti:

- primo
- secondo
- contorno
- frutta o dolce

#### Momento post-refezione

Ritiro piatti e sparcchiatura dei tavoli.

Lavaggio piatti e stoviglie con apposita macchina lavastoviglie di cui è dotato il refettorio, ove previsto.

Pulizia e sanificazione di tavoli e sedie secondo le procedure HACCP.

Sistemazione di piatti e stoviglie negli appositi armadi.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dove previsto, una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste.

Il personale addetto al servizio è tenuto a prestare particolare attenzione nello sporzionamento e distribuzione delle diete speciali richieste per intolleranze alimentari, particolari tipi di allergie o motivi etici o religiosi e ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il contatto con le altre pietanze al fine di prevenire ed evitare spiacevoli e pericolosi inconvenienti per la salute degli utenti interessati.

Le prestazioni richieste, invece, in relazione al servizio di pulizie, avranno il seguente contenuto:

- Pulizia dell'ambiente e delle attrezzature di cucina, stoviglie e dispensa;
- Pulizia dei locali e degli ambienti, con riferimento a:
  - Pulizia dei pavimenti ed altre superfici piane, di tutti i locali interni adibiti al servizio di Nido;
  - Pulizia e riordino degli spazi esterni di pertinenza;
  - Pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici e giochi vari;
  - Pulizia ripiani e spolveratura dei mobili, attrezzature e suppellettili;
  - Pulizia giornaliera, con battitappeto, dei tappeti e garanzia di almeno un lavaggio mensile degli stessi ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità;
  - Pulizia di vetri, infissi, corpi illuminati, pareti e soffitti.

11.6 TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e requisiti di cui alle disposizioni delle leggi regionali (R.41R/2013 smi) vigenti in materia.

## **Art. 12 PRODOTTI PER LE PULIZIE**

**12.1** L'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura e all'utilizzo di prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

I prodotti utilizzati dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene (Allegato del D.M.51 del 29 gennaio 2021- G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021).

### **Art. 13 – SICUREZZA**

13.1 Il Concessionario, nella gestione dei servizi di che trattasi, dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per il personale impiegato nel servizio e per gli utenti, vigenti (D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche), nonché le disposizioni eventualmente previste per gli specifici servizi, dalla normativa di settore.

13.2 Il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle norme in materia di manipolazione dei cibi, sicurezza, antincendio e tutte le norme che intervengano nel corso della durata dell'affidamento che dispongano direttive riferite ai pubblici esercizi.

13.3 Il concessionario ha inoltre l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, estratto del proprio Documento di Valutazione dei rischi dal quale si possano evincere le attività effettivamente svolte da esso nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Tale estratto al DVR deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del nominativo del preposto e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Sarà redatto, se necessario, specifico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza con conseguenti misure di coordinamento alle quali il concessionario dovrà attenersi con conseguente riconoscimento dei relativi costi per la sicurezza.

### **Art. 14 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DOCUMENTAZIONE PERIODICA DELL' ATTIVITA'**

14.1 Il personale educativo ed ausiliario che il Concessionario metterà a disposizione, si costituirà in gruppo di lavoro.

14.2 Lo stesso avrà la responsabilità educativa, di custodia e cura dei bambini ad esso affidati, della pulizia e della manutenzione ordinaria dei locali e degli ambienti, oltre che del corretto svolgimento di altre mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in progetto.

14.3 Al personale educativo è richiesta periodicamente, nell'ambito degli indirizzi forniti dal Responsabile Comunale dei servizi e dal Coordinatore Pedagogico, la progettazione e la programmazione scritta delle esperienze, delle attività di cura ed educative, nonché, l'adozione di tecniche di osservazione/documentazione con la redazione di test intermedi e finali di verifica e valutazione. La progettazione educativa è elaborata in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (DM 334/2021) e con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (DM 43/2022).

14.4 Il responsabile Comunale dei servizi ed il coordinatore pedagogico s'impegnano a partecipare alle riunioni periodiche di verifica della gestione per l'organizzazione delle attività di cui al precedente articolo. Gli operatori s'incaricheranno della corretta compilazione dei registri e della modulistica predisposti dal servizio, al fine di una corretta rilevazione delle presenze e delle attività condotte.

### **Art. 15 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

15.1 il concessionario dovrà provvedere alla fornitura dei generi alimentari e dei pasti da somministrare ai bambini/e. Il menù sarà stabilito dalla nutrizionista incaricata dal Comune di Castelnuovo Berardenga, prima dell'inizio dell'attività educative. Nel caso in cui si attivino servizi pomeridiani il concessionario dovrà provvedere anche alla fornitura delle merende consistenti alternativamente in yogurt, frutta di stagione, pane con olio o marmellata, succo di frutta, biscotti.

Il concessionario potrà provvedere alla fornitura dei pasti, avvalendosi di mensa esterna qualificata.

15.2 Il concessionario provvede, con proprio personale, alle funzioni di sporzionamento, distribuzione e somministrazione del cibo, nel rispetto delle normative vigenti e in conformità al manuale di autocontrollo (HACCP) predisposto dal Comune. Lo svolgimento di tali funzioni avviene sotto il controllo del responsabile comunale dei servizi e in coerenza con gli indirizzi pedagogici indicati nel capitolato e nel progetto presentato in sede di gara.

15.3 La nutrizionista, dovrà comunicare al concedente i menù stagionali, la tabella merceologica, le grammature ed ogni altra variazione apportata agli stessi. I menù tengono conto delle esigenze specifiche dei bambini, con particolare riferimento ai casi di intolleranza alimentare, diete speciali o etico-religiose debitamente certificati.

15.4 Il servizio di refezione dovrà essere svolto in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto Criteri minimi ambientali n. 65 del 10/03/2025.

#### **Art. 16 RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'**

16.1 Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto della concessione, compresi i danni a persone e/o cose, fatta eccezione per le responsabilità conseguenti alla titolarità dell'immobile ed alla manutenzione straordinaria dello stesso degli impianti e degli arredi.

16.2 A tale scopo il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuta concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente contratto. Deve trattarsi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per anno e per sinistro per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il concessionario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per anno e per sinistro e Euro 500.000,00 per persona.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

16.3 L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere agli utenti e al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o

compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 17-RESPONSABILITA' DEI SERVIZI IN CONCESSIONE**

17.1 Il concessionario designerà un proprio Coordinatore responsabile dei servizi, a cui l'Amministrazione comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento.

17.2 All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità di coordinamento, la composizione delle graduatorie secondo i propri criteri, le funzioni di indirizzo generale pedagogico, di valutazione- verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio, la nomina della nutrizionista. Il referente dell'Ente è individuato con apposito atto del Responsabile del Settore.

#### **Art. 18-OBBLIGHI DELLE PARTI**

18.1 Il contributo dovuto dal Comune è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese facenti carico al gestore e sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura se dovuta o dettagliato rendiconto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento.

18.2 Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio con gli orari e le modalità fissate nel progetto. Eventuali variazioni o ritardi, dovute a cause imprevedibili ed improvvise, che precludano il corretto svolgimento del servizio, dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile Comunale.

18.3 In caso di inadempimento, l'ente concedente contesta formalmente l'addebito al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Valutate le stesse, l'ente può applicare le penali previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e, nei casi di grave o reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 – SUBAPPALTO**

È vietato il subappalto delle prestazioni educative e di coordinamento pedagogico, costituenti prestazioni principali e caratterizzanti della concessione. È ammesso il subappalto delle prestazioni accessorie di pulizia, sporzionamento e distribuzione pasti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa indicazione in sede di offerta e autorizzazione dell'ente concedente.

#### **Art. 20-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

20.1 Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà restituire l'immobile con gli arredi ed il materiale in dotazione, nella consistenza e nella stessa situazione di fatto e di diritto nella quale si trovava all'atto della consegna.

20.2 E' fatto salvo, per quanto riguarda i beni mobili, il normale deterioramento derivante dall'uso corretto e conforme alla specifica natura e destinazione di ciascun elemento. Lo stesso dovrà consegnare al Comune tutti i registri, tabulati e documentazione in genere, relativa ai servizi svolti.

#### **Art. 21-GARANZIE PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

21.1 Il servizio di gestione non può essere sospeso od abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo il caso di forza maggiore. In ogni caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

21.2 Per quanto non previsto nella presente concessione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

21.3 Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio, ove alla scadenza del contratto il concedente non intenda rilevare gli impianti secondo quanto stabilito dalla convenzione, il

concessionario, su richiesta del concedente, dovrà proseguire il servizio stesso per un periodo non superiore ad un anno, come previsto dall'art. 7 del presente capitolato.

#### **Art. 22-OSSERVANZA DEL CONTRATTO**

Sono applicabili, nella fattispecie, tutte le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di servizi all'infanzia, vigenti nell'arco temporale di durata del contratto.

#### **ART. 23-CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

23.1 Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

23.2 In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Foro di Siena

#### **ART. 24 – SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Il sopralluogo facoltativo può essere concordato direttamente con l'ufficio Segreteria del Comune di Castelnuovo Berardenga, previa richiesta, da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza della gara ai seguenti recapiti: Tel. 0577 351334 351307- e- mail: [segreteria@comune.castelnuovo.si.it](mailto:segreteria@comune.castelnuovo.si.it).